

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Via Fossombroni, 11 – 50136 Firenze
Tel. 055-244820 – Fax 055-243564
E-mail: odaf@agronomiforestalifi.it

**Incontro di chiarimento sulle procedure adottate dal Comune di Firenze per
l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi di proprietà diversa da quella comunale**

Venerdì 9 Marzo 2018, ore 11,30

Direzione Urbanistica, Piazza San Martino n° 2, Firenze

Il 9 marzo 2018 l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze ha partecipato a un incontro presso la Direzione Urbanistica (D.U.) del Comune di Firenze con funzionari e tecnici della suddetta Direzione e con quelli della Direzione Ambiente (D.A.).

Erano presenti:

Area di Coordinamento tecnica

Dott. Domenico Palladino – Coordinatore

Direzione Urbanistica

Arch. Stefania Fanfani - Direttore

Arch. Eleonora Cisternino – Responsabile Servizio Urbanistica

Arch. Michele Martino – Referente autorizzazione paesaggistica

Direzione Ambiente

Ing. Mirko Leonardi - Direttore

Arch. Luca Gentili – Responsabile Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi

Dott. Niccolò Casini – Responsabile procedimenti di abbattimento alberi in zone fuori vincolo paesaggistico

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze

Dott.ssa For. Lara Roti – Presidente

Dott. For. Alessandro Trivisonno – Vice Presidente

Dott. Agr. Lorenzo De Luca – Consigliere, referente del Consiglio per il Verde Urbano

Dott. For. Daniele Bartolini – Coordinatore della Commissione Verde Urbano

L'incontro è stato richiesto dall'Ordine per chiarire alcune criticità emerse nei procedimenti di abbattimento e sostituzione degli alberi di proprietà non comunale sia in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sia in area fuori vincolo.

La Direzione Ambiente anticipa che è in via di definizione il Disciplinare attuativo del Regolamento del Patrimonio Arboreo della Città, con l'introduzione della S.C.I.A. per il procedimento di abbattimento e sostituzione alberi. La procedura è attualmente al vaglio

degli uffici del settore informatico, per rendere il servizio funzionale per i professionisti e implementabile dal comune. Per la presentazione delle pratiche, in fase di avvio verrà utilizzata la PEC, ma a regime si adotterà lo Sportello Unico per l'Edilizia, che consente al Comune una serie di valutazioni statistiche utili alla gestione delle pratiche e alla conoscenza del patrimonio arboreo privato cittadino.

L'introduzione del Disciplinare dovrebbe azzerare anche le ambiguità di applicazione tra vecchio e nuovo regolamento, che attualmente coesistono parzialmente, rendendo non sempre chiara l'applicabilità di entrambi e limitare la discrezionalità di interpretazione delle pratiche tra le varie P.O., che è uno dei principali problemi riscontrati dai colleghi nella pratica professionale.

Compensazione in area pubblica

L'Ordine introduce il primo quesito, riguardante la possibilità di ripiantare in area pubblica alberi abbattuti in ambito privato, come previsto dal Regolamento. Attualmente la procedura è in fase di definizione a cura degli uffici comunali, e giungerà a completa definizione con la redazione del disciplinare attuativo del nuovo regolamento del patrimonio arboreo. Si richiede al privato di progettare e operare su aree su cui non ha alcun titolo esponendolo a tutta una serie di criticità legate alla sicurezza, all'adeguatezza dell'intervento e del materiale vivaistico utilizzato, alle cure colturali post impianto, ecc.

Le Direzioni hanno prospettato due possibili soluzioni, su cui è necessario verificare la fattibilità, per avviare a questo problema:

1. Monetizzare l'intervento in area pubblica e lasciare che sia il Comune ad effettuare l'intervento di compensazione.
2. Il Comune individua delle aree pubbliche su cui effettuare gli interventi di compensazione, facendosi carico di tutta la fase di progettazione e ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche da parte della Sovrintendenza, lasciando al privato solo la parte relativa alla messa a dimora della pianta.

Interventi compensativi adeguati

La D.A. concorda con l'Ordine sulla necessità di poter considerare adeguato ogni intervento compensativo che sia asseverato da un tecnico abilitato (ai sensi dell'art. 11.3 del Regolamento del Patrimonio Arboreo) e sulla necessità di uniformare i criteri di giudizio dei tecnici di ogni P.O.

Abbattimento albero senza sostituzione

Nei casi in cui si propone l'abbattimento dell'albero senza sostituzione nello stesso sito (ma in area pubblica per ottemperare a quanto disposto dal regolamento del patrimonio arboreo, come sopra esposto), i presenti sono tutti concordi nella possibilità di applicare il punto B22 dell'Allegato B del DPR 31/2017 e quindi avviare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Abbattimento e sostituzione albero nello stesso sito

Si introduce successivamente il caso di abbattimento con sostituzione nello stesso sito di radicazione della pianta abbattuta, distinguendo anche in questo caso, due eventualità:

1. Qualora la nuova piantagione sia prodotta esattamente nel sito di radicazione originale o nelle immediate vicinanze dello stesso, è possibile applicare il punto A14 dell'Allegato A del DPR 31/2017, grazie all'asseverazione del professionista. Si conviene che tale considerazione deve risultare dalla valutazione paesaggistica del tecnico che, analizzando l'intervento nel contesto, deve indicare se lo spostamento abbia rilevanza o meno.
2. Sono considerati rilevanti, e quindi da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica ordinaria, operazioni che esulino dalla mera sostituzione nella stessa sede. Vale anche in questo caso la valutazione paesaggistica del professionista. Il ricorso al procedimento ordinario si rende necessario in ragione della carenza normativa che comprende solo il caso di abbattimento senza sostituzione (B22) e non l'abbattimento con sostituzione "traslata" e neanche l'abbattimento con ripiantagione di un albero "non adulto", non autoctono o non tipico dei luoghi.

Anche in questo caso la D.A. conviene sulla necessità di uniformare i criteri di giudizio dei tecnici di ogni P.O.

Difformità tra autorizzazione paesaggistica e autorizzazione al taglio

Questo procedimento è ancora da regolare ma è intenzione dell'AC non incorrere in nuovi casi di difformità. Una possibilità vagliata è quella che un tecnico rappresentante della D.A. partecipi a tutte le convocazioni della CdP. Comunque, con la SCIA l'autorizzazione paesaggistica dovrà essere allegata alla segnalazione e con ciò questo problema sarà risolto.

Piante infestanti/invasive (robinia, ailanto ed eventuali altre)

Il nuovo regolamento non le tutela, il vecchio sì. In area vincolata vale il principio della valutazione del contesto paesaggistico e dell'entità dell'intervento da parte del professionista. Si aggiunge poi il caso di specie che non sono espressamente ritenute infestanti/invasive dal regolamento, ma che in alcuni casi ne hanno le caratteristiche (per esempio olmi campestri e bagolari in area agricola). Con il nuovo disciplinare, che abroga definitivamente il vecchio regolamento e disciplinare, si dovrebbero risolvere le dicotomie. Un'altra eventualità complementare è quella di normare questi casi anche con un protocollo con la Soprintendenza.

Elenchi specie autoctone, specie storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, dimensioni alberi adulti

L'Ordine si propone di collaborare con la D.A. nel redigere i suddetti elenchi e nel giungere a definire le dimensioni minime, specie per specie, dell'albero 'adulto' al fine di poter agevolare la verifica della conformità con il punto A.14 dell'Allegato A del DPR 31/17.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Via Fossombroni, 11 – 50136 Firenze
Tel. 055-244820 – Fax 055-243564
E-mail: odaf@agronomiforestalifi.it

Accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi di taglio piante non autorizzati

Questa fattispecie, anche se poco frequente, viene gestita dalla D.A. e dalla P.O. Sanatorie Edilizie della D.U., che inoltra la pratica (sentita la CdP) alla Soprintendenza per il definitivo parere di compatibilità paesaggistica.

Invio pratiche via PEC

La CdP non riesce ad esaminare compiutamente e celermente i progetti se visualizzati a schermo, pertanto richiede una “copia di cortesia” per una più agile formulazione del parere. Il Comune si sta dotando dei dispositivi per visualizzare più tavole contemporaneamente, ma resterebbe comunque lo scoglio della Soprintendenza, che chiede comunque la copia cartacea degli elaborati.

Dinieghi della D.A. in caso di assenza di accertato pericolo

Fino ad oggi alcune P.O. sono orientate a negare l'abbattimento e sostituzione (anche in caso di autorizzazione paesaggistica acquisita) se non ricorrono i presupposti di pericolo accertato o di irreversibile deperimento dell'albero, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 11 comma 2 del Regolamento. Si auspica da parte di tutti che, con l'entrata in vigore del disciplinare, queste anomalie vengano risolte.

Standard minimi degli elaborati delle pratiche paesaggistiche

La D.U. invita i Dottori Agronomi e Dottori Forestali a una sempre maggiore qualità degli elaborati presentati nelle pratiche di autorizzazione paesaggistica e, a tal proposito, verrà organizzato un incontro formativo/informativo con i commissari della CdP comunale per i nostri iscritti al fine di spiegare le corrette modalità di redazione e presentazione degli elaborati. L'Ordine è più che disponibile a fornire ai propri iscritti queste opportunità di crescita professionale, nate dal confronto con altre categorie professionali.

Pareri preliminari informali da parte della D.A.

Si sono verificati dei casi in cui alcune P.O. hanno suggerito al privato richiedente di accertarsi preliminarmente della fattibilità di un abbattimento da parte di un tecnico del comune stesso, previo sopralluogo informale, nel quale il tecnico suggeriva o meno di procedere con la richiesta di abbattimento. La DA afferma che se ciò è accaduto è da imputarsi alla volontà di venire incontro al cittadino, ritenendo che un dipendente del comune non debba dare pareri al richiedente, né “preliminari” né tantomeno “informali”, ma esaminare scrupolosamente le pratiche presentate, e ritiene invece corretto il confronto tra professionista in rappresentanza del privato e dipendente del comune; si concorda con la D.A. di vigilare affinché questi episodi non si verificino oltre in futuro.

Unificazione dei due procedimenti

Entrambe le Direzioni concordano nell'impossibilità del procedimento unico, che viene

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Via Fossombroni, 11 – 50136 Firenze
Tel. 055-244820 – Fax 055-243564
E-mail: odaf@agronomiforestalifi.it

automaticamente escluso dall'introduzione della SCIA, la quale prevede per legge – essendo una semplice segnalazione certificata – la previa acquisizione di ogni titolo autorizzativo necessario a seconda del vincolo eventualmente presente (autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, etc.).

Valutazione della pericolosità e del rischio

La D.A. concorda con L'Ordine sia sulla possibilità di utilizzare metodologie alternative al VTA per la valutazione della stabilità degli alberi oggetto di domanda di abbattimento sia sull'opportunità di tenere conto, in fase di autorizzazione, anche della valutazione del rischio derivante dal cedimento di un albero e non solo della sua pericolosità.

A conclusione del report dell'incontro, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze ribadisce la disponibilità a collaborare come interlocutore dell'Amministrazione per trovare in modo condiviso la soluzione ai quesiti esposti e apportare il proprio contributo tecnico qualificato con l'obiettivo di tutelare e rinnovare il patrimonio arboreo della Città.